



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE
TRIBUTARIA**

INDAGINE CONOSCITIVA

L'Anagrafe Tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Avv. Ernesto Maria Ruffini

Roma, 27 settembre 2017, h. 8:30

Palazzo San Macuto, via del Seminario n. 76

Aula II Piano

Sommario

Premessa	3
1. Stato del progetto per la messa in rete, ai fini dell'acquisizione di informazioni per finalità fiscali, dei distributori automatici di generi alimentari e di altri prodotti.	3
2. Il modello 730 precompilato: tipologia dei dati inseriti nella dichiarazione relativa ai redditi per l'anno 2016 e andamento dei flussi informativi con i contribuenti e con i soggetti tenuti a trasmettere i relativi dati all'Agenzia delle entrate.....	7
3. Stato di attuazione della fatturazione elettronica verso la PA ed eventuali criticità ancora persistenti.....	9
3.1 L'apertura alla fatturazione elettronica europea	11
3.2 La fatturazione elettronica tra privati	12
4. Articolo 4 del d. l. n. 193 del 2016, disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione.....	14

Premessa

Onorevole Presidente,

Onorevoli Commissari,

desidero, innanzitutto, ringraziare questa Commissione Parlamentare che nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'Anagrafe tributaria mi offre l'opportunità di descrivere lo stato dell'arte sui seguenti temi:

- messa in rete, ai fini dell'acquisizione di informazioni per finalità fiscali, dei distributori automatici di generi alimentari e di altri prodotti;
- modello 730 precompilato, con la tipologia dei dati inseriti nella dichiarazione relativa ai redditi per l'anno 2016 e andamento dei flussi informativi con i contribuenti e con i soggetti tenuti a trasmettere i relativi dati all'Agenzia delle entrate;
- fatturazione elettronica verso la PA ed eventuali criticità ancora persistenti;
- misure per il recupero dell'evasione fiscale previste dall'art. 4 del d.l. n. 193 del 2016).

1. Stato del progetto per la messa in rete, ai fini dell'acquisizione di informazioni per finalità fiscali, dei distributori automatici di generi alimentari e di altri prodotti.

La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri percepiti mediante distributori automatici (d. lgs. n. 127 del 2015) è una delle disposizioni utili per favorire la *tax compliance*. L'acquisizione periodica dei corrispettivi, infatti, affianca, alla tradizionale attività di accertamento successivo al momento dichiarativo, un'azione di confronto pre-dichiarativo improntato alla trasparenza e al dialogo con i contribuenti.

L’Agenzia ha emanato gli atti regolamentari e di prassi¹ con cui si è garantito un graduale avvio dell’obbligo, con un adeguamento progressivo degli apparecchi, al fine di rendere economicamente sostenibili gli investimenti di breve periodo per i gestori².

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica è previsto dal **1° aprile scorso** per i contribuenti che utilizzano modelli di distributori automatici di più recente produzione.

Per dare un’idea della portata del lavoro che si sta effettuando, si consideri che, alla data del 1° settembre scorso, i numeri rilevati a sistema individuavano in 4.733 i gestori accreditati, oltre 682mila gli apparecchi censiti, quasi 12 milioni le comunicazioni trasmesse³.

Entrando nel merito delle attività svolte, l’Agenzia ha, innanzitutto, fornito una definizione ufficiale tecnico-giuridica di “distributore automatico”.

Sul piano più strettamente tecnico è stata definita una soluzione “transitoria” di minimo impatto in termini di adeguamento degli apparati *hardware* e *software* che compongono tutte i distributori oggi presenti sul mercato italiano. La soluzione fa perno, principalmente, su due elementi:

- il censimento e la geo-localizzazione dei distributori presenti sul territorio nazionale effettuato dai gestori (proprietari degli apparecchi), processo che si conclude con il rilascio, da parte dell’Agenzia, di un QR CODE da applicare sull’apparecchio; grazie ad esso chiunque

¹ Provvedimenti del 30 giugno 2016 e del 30 marzo 2017; risoluzioni n. 116/E del 21 dicembre 2016 e n. 44/E del 5 aprile 2017.

² Al riguardo, l’art. 2 del Dlgs n. 127/2015 ha stabilito che le soluzioni tecniche per l’assolvimento dell’obbligo, definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, devono consentire di “*non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori*”.

³ Gli scarti delle predette comunicazioni, registrati nel corso di tale periodo, sono passati dal 18% all’8,8%; proseguendo nella costante collaborazione con tutti gli *stakeholder*, l’Agenzia delle entrate sta analizzando nel dettaglio i motivi degli scarti, individuando le criticità e indirizzando gli operatori alla risoluzione delle stesse nel breve termine.

(cliente/consumatore, amministrazione finanziaria, *competitors*, ecc.) può sapere che tale apparecchio è registrato in Anagrafe Tributaria;

- il *device* mobile, cioè lo strumento che – contestualmente alla rilevazione dei dati, registrati dal distributore, da parte degli operatori – predispone un file XML contenente i corrispettivi, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente ai *server* dell’Agenzia.

La soluzione tecnica “transitoria” potrà essere superata – nell’arco dei prossimi anni – da una soluzione “a regime”, da definirsi sempre mediante un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, volta a standardizzare le caratteristiche *hardware* di tutti i distributori, soprattutto sul fronte della memorizzazione dei dati in fase di incasso.

Già da luglio 2016, una serie di servizi *online* gratuiti è stata predisposta e messa a disposizione delle aziende nell’apposita area del sito dell’Agenzia delle entrate, servizi anche in grado di interfacciarsi con i sistemi gestionali delle stesse.

Grazie ad essi, le aziende interessate si “accreditano” al sistema dell’Agenzia, “censiscono” le macchine, comunicandone una serie di attributi, trasmettono i dati dei corrispettivi mediante il file XML sigillato elettronicamente e accedono a tutte le informazioni utili anche ai fini gestionali.

È ancora presto per poter valutare se e in che misura il nuovo processo abbia influenzato – in termini dichiarativi e di versamento, in particolare ai fini IVA – la *compliance* dei gestori di distributori automatici; siamo fiduciosi, tuttavia, che esso potrà avere un impatto rilevante, riducendo le situazioni di occultamento dei corrispettivi. È altresì importante ricordare che la misura avrà riflessi, non solo nei confronti degli operatori che dichiarano di appartenere allo specifico settore economico “Commercio al dettaglio tramite distributori automatici”, ma coinvolgerà anche numerosissimi altri contribuenti, che operano nelle più

svariate attività del commercio o dei servizi rivolti al consumatore finale e che sempre più utilizzano i distributori automatici per ampliare la propria attività.

Colgo l'occasione per ricordare che i commercianti al dettaglio e le altre categorie di contribuenti IVA che possono emettere, in luogo della fattura, scontrini e ricevute fiscali hanno la possibilità di digitalizzare questo processo scegliendo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalmente prodotti.

Tale scelta consente di non tenere più il registro dei corrispettivi (visto che i dati vengono acquisiti e conservati dall'Agenzia) e di non emettere al cliente lo scontrino o la ricevuta fiscale, ma solo di rilasciare un documento con valenza "commerciale", ai fini della garanzia del prodotto venduto o del servizio fornito. Quest'ultimo documento, peraltro, può essere rilasciato al cliente anche in forma elettronica, evitando l'uso della carta.

La memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi può essere effettuata utilizzando un c.d. *registratore telematico*⁴, strumento che garantisce, tanto al contribuente quanto all'Amministrazione, che i dati memorizzati e trasmessi non siano alterati e vengono conservati nel tempo in modo sicuro.

Una buona parte degli attuali registratori di cassa può essere adattata a *registratore telematico*, mediante un adeguamento tecnico poco oneroso.

Oltre ai vantaggi sopra indicati, il contribuente avrà il beneficio di una riduzione dei costi di gestione dell'apparecchio⁵ e la possibilità di consultare, in qualsiasi momento, i dati dei corrispettivi trasmessi, accedendo alla propria area *web* del sito dell'Agenzia delle entrate.

⁴ Al 7 settembre scorso, l'Agenzia ha approvato 37 modelli di registratore telematico.

⁵ A seguito dell'allungamento dei tempi di verifica periodica dell'apparecchio e dell'eliminazione del libretto cartaceo di manutenzione.

2. Il modello 730 precompilato: tipologia dei dati inseriti nella dichiarazione relativa ai redditi per l'anno 2016 e andamento dei flussi informativi con i contribuenti e con i soggetti tenuti a trasmettere i relativi dati all'Agenzia delle entrate

Il progetto della dichiarazione precompilata deve essere valutato in un arco temporale pluriennale che ne consenta un graduale completamento da parte dell'Agenzia e un'evoluzione culturale e comportamentale dei contribuenti improntata al colloquio diretto con il Fisco.

Ad oggi, registriamo un incremento costante negli anni delle dichiarazioni trasmesse direttamente dal cittadino, senza l'intervento di intermediari e all'arricchimento nel tempo della dichiarazione precompilata con l'inserimento di un numero sempre più elevato di oneri detraibili e deducibili.

Con specifico riferimento al modello 730/2017, relativo ai redditi 2016, risultano pervenute all'Anagrafe Tributaria circa 2,3 milioni di dichiarazioni trasmesse direttamente dal contribuente mediante l'applicazione *web* e 17,9 milioni inviate tramite intermediari.

È inoltre aumentato il livello di soddisfazione dei contribuenti, segnalato dal tasso di accettazione "*no touch*" della precompilata, stimabile, con riferimento all'ultima dichiarazione, in misura superiore al 15 per cento. Contiamo già nel 2018 su un suo ulteriore aumento, grazie alla maggiore completezza dei dati relativi agli oneri e a un più attento monitoraggio della qualità delle banche dati. Le principali cause di variazione dei dati proposti con la dichiarazione precompilata sono imputabili a errori commessi nella trasmissione dei dati all'Agenzia, alla non disponibilità di informazioni puntuali su tutti i requisiti soggettivi che danno diritto alla detrazione e all'imputazione del reddito da terreni e fabbricati. A quest'ultimo riguardo, nonostante la costante evoluzione delle banche dati catastali, alcune informazioni sui trasferimenti passati non risultano sempre correttamente registrate. La numerosità dei soggetti coinvolti

e la molteplicità della tipologia di oneri e dei requisiti soggettivi degli stessi sono altri elementi di complessità del progetto.

L'esperienza di altri Paesi europei, con un sistema tributario più semplice del nostro, evidenzia la necessità di predisporre procedure informatiche che consentano una partecipazione attiva dei contribuenti nel fornire o modificare le informazioni elementari senza necessità di conoscere nel dettaglio le "regole fiscali" che devono essere applicate dall'Agenzia stessa.

L'introduzione della dichiarazione precompilata ha determinato benefici diretti per i contribuenti (possibilità di adempiere senza intermediari o esclusione dal controllo documentale), ma anche indiretti quali:

- la semplificazione del modello 770, grazie alla trasmissione telematica della certificazione unica;
- la predisposizione più strutturata delle lettere di compliance, per la regolarizzazione in tempi brevi in caso di omessa dichiarazione e, più in generale, per la correzione di errori e omissioni, finora all'origine di accertamenti;
- la disponibilità per i cittadini delle informazioni di dettaglio sulle spese sanitarie sostenute;
- più in generale, la migliore conoscenza degli oneri detraibili e deducibili, con riferimento a spese di cui prima il contribuente ignorava la portata.

L'Agenzia è impegnata ad ampliare i dati disponibili per arrivare alla completezza di tutte le informazioni relative agli oneri e, al riguardo, si evidenzia che nella dichiarazione precompilata 2017 sono state inserite, oltre alle informazioni già presenti negli anni precedenti, anche i dati relativi alle spese sanitarie per l'acquisto di tutti i farmaci presso farmacie, parafarmacie e *corner* della grande distribuzione (si ricorda che lo scorso anno non erano stati acquisiti gli oneri riguardanti i farmaci da banco), per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e strutture

autorizzate a fornire i servizi sanitari ma non accreditate, alle spese veterinarie e alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini.

In materia di dichiarazioni, la progressiva acquisizione di dati analitici da parte dell’Agenzia (fatturazione elettronica, certificazioni dei sostituti d’imposta, dati delle fatture, dati delle spese sanitarie, dati delle compravendite o delle locazioni, etc.) e l’evoluzione tecnologica consentono di intraprendere un percorso di progressiva dematerializzazione dei modelli di dichiarazione, eliminando in tal modo le complicazioni legate alla compilazione degli stessi.

L’obiettivo è un sistema dove il contribuente, persona fisica o impresa, colloqui attraverso il *web* con il Fisco per verificare ed eventualmente integrare o modificare in modo semplice le informazioni elementari utili ai fini dichiarativi.

Una volta completata questa fase di verifica dei dati elementari dovrà essere il Fisco a compilare la dichiarazione, senza necessità che sia il contribuente a dover applicare la “regola fiscale” e a dover individuare il campo della dichiarazione dove riportare il dato.

3. Stato di attuazione della fatturazione elettronica verso la PA ed eventuali criticità ancora persistenti

La fatturazione elettronica verso la PA rappresenta un processo stabile e maturo. I numeri che registriamo in quanto gestori del Sistema di Interscambio mostrano un quadro decisamente positivo. Da giugno 2014, data di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, al 31 agosto 2017, il sistema ha ricevuto e gestito circa 75,5 milioni di *file* fattura; di questi, circa 70,2 milioni sono stati consegnati alle pubbliche amministrazioni destinatarie.

Nel corso del 2017, sono stati gestiti mediamente circa 2,5 milioni di *file* fattura al mese; il tasso di scarto dei *file* fattura si è progressivamente ridotto da oltre il 18% del 2014 al 4,16% del mese di agosto 2017.

Il Sistema negli oltre tre anni di esercizio non ha registrato diminuzioni del livello qualitativo del servizio erogato: a fronte di ciascun *file* inviato, il trasmittente riceve una comunicazione dopo un tempo medio inferiore alle 3 ore.

Le fatture sono state emesse da circa 988 mila fornitori e sono state consegnate, nel rispetto dei livelli di servizio, a oltre 63 mila “uffici virtuali” di circa 23 mila amministrazioni pubbliche, valori che tendono costantemente ad aumentare nel tempo.

Nell’ultimo periodo sono state introdotte due importanti innovazioni:

- da dicembre 2016 sono eseguiti nuovi e più stringenti controlli formali per elevare la qualità dei dati delle fatture e quindi l’efficienza dell’intero sistema;
- da gennaio 2017, è consentito utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per inviare le fatture elettroniche nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B).

Le due innovazioni sono avvenute senza rilevanti impatti sia sulle pubbliche amministrazioni che sui loro fornitori.

Le imprese italiane che utilizzano la fatturazione elettronica sono il 30%⁶, percentuale di molto superiore alla media dell’UE (18%); anche grazie alla fatturazione elettronica, l’Italia sta colmando il divario con l’UE per quanto riguarda la digitalizzazione delle imprese.

⁶Fonte: Rapporto DESI (Digital Economy and Society Index) 2017.

3.1 L'apertura alla fatturazione elettronica europea

L'Agenzia, insieme all'Agenzia per l'Italia Digitale e Sogei, sta partecipando ad un progetto, promosso e sovvenzionato dalla Commissione Europea, di studio dell'evoluzione del Sistema di Interscambio, finalizzato all'apertura della fatturazione elettronica all'ambito europeo, in linea con la direttiva UE 55/2014 e secondo gli standard previsti a livello comunitario.

In particolare, il progetto persegue l'obiettivo di minimizzare gli impatti sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni, salvaguardando gli investimenti già fatti sui processi e sui sistemi informatici a supporto, in attesa dell'adeguamento agli *standard* europei. È stata individuata una soluzione che prevede un'evoluzione del Sistema di Interscambio, mediante l'introduzione delle seguenti innovazioni:

- possibilità per i fornitori europei di inviare le fatture non solo nel formato nazionale FatturaPA, ma anche secondo altri due formati standard internazionali quali UBL e CII⁷;
- la trasmissione delle fatture potrà essere effettuata dal fornitore collegandosi a nodi di interscambio della rete PEPPOL (*Pan-European Public Procurement On Line*)⁸, cui potrà essere connesso anche il Sistema di Intercambio gestito dall'Agenzia delle entrate;
- le pubbliche amministrazioni potranno configurare le proprie preferenze di ricezione delle fatture elettroniche in termini di canale di trasmissione e di formato; ovviamente il formato nazionale FatturaPA potrà essere in prima battuta il formato configurato come preferito.

⁷ UBL 2.1 (*Universal Business Language*) ISO/IEC 19845:2015 e CII (*Cross Industry Invoice*) UN/CEFACT sono i formati standard internazionali individuati dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) per la fatturazione elettronica europea.

⁸ PEPPOL è una rete, promossa dalla Commissione Europea, costituita da un insieme di elementi infrastrutturali e di specifiche tecniche per abilitare e facilitare le procedure per gli appalti transfrontalieri in formato elettronico (*e-Procurement*).

Con l'apertura della fatturazione elettronica PA nazionale verso gli *standard* europei, i fornitori italiani ed europei e le pubbliche amministrazioni potranno, dopo i necessari adeguamenti normativi e tecnologici, trasmettere e ricevere le fatture elettroniche nel formato e attraverso i canali da queste prescelti; le pubbliche amministrazioni potranno pertanto adempiere all'obbligo di accettare fatture elettroniche in formato europeo utilizzando, nel breve-medio periodo, la soluzione appena descritta e, nel lungo periodo, programmando il passaggio graduale ai nuovi standard.

3.2 La fatturazione elettronica tra privati

I contribuenti che svolgono attività d'impresa o professionale predispongono le fatture o su carta o su PC (per la mia esperienza ormai sono pochi quelli che usano la carta) e poi le consegnano ai clienti a mano, per posta o sempre più spesso via *e-mail*. Successivamente, i contribuenti o i loro consulenti registrano – ormai esclusivamente mediante *software* gestionali – i dati fiscalmente rilevanti presenti nelle fatture emesse e ricevute per consentire al contribuente (o al suo consulente), di calcolare e liquidare l'imposta periodicamente a cadenza mensile o trimestrale e di presentare la dichiarazione IVA annuale.

È chiaro che già oggi, se la fattura è predisposta su PC e scambiata via *e-mail*, non occorre, di regola, digitare una seconda volta i dati per registrare la fattura e liquidare l'IVA.

Conseguentemente, se il contribuente redigesse tutte le sue fatture con il PC e parimenti ricevesse tutte le fatture dai suoi fornitori via *e-mail*, utilizzando uno "*standard*" (cioè un formato del file che rappresenta la fattura, ad esempio un file *excel* con regole identiche sui campi da compilare, i caratteri da usare ecc.), si potrebbe saltare il passaggio della registrazione manuale dei dati contenuti in quei documenti, evitando errori, risparmiando denaro e tempo e riducendo il consumo della carta.

Quanto appena descritto è il processo di *fatturazione elettronica*.

Definito uno “*standard*” per generare tutte le fatture e reso disponibile un canale di trasmissione che faccia arrivare automaticamente i *file* delle fatture non solo ai clienti, ma anche all’Agenzia delle entrate; quest’ultima potrebbe essere messa in condizione di supportare i piccoli contribuenti IVA (che rappresentano la gran parte delle partite IVA italiane) negli adempimenti da effettuare. In particolare, nella fase di liquidazione e dichiarazione dell’IVA si potrebbero superare i formalismi della registrazione e conservazione dei documenti in quanto potrebbe farlo l’Agenzia stessa per conto dei contribuenti. Lo sforzo da sostenere per conseguire questi risultati consiste nel fatto che i contribuenti IVA si adattino ad usare regole tecniche uniche e standardizzate nella fase di generazione e trasmissione delle fatture.

Gli strumenti tecnici per gestire questo processo esistono già perché, come già anticipato, l’Agenzia ha reso disponibile gratuitamente da gennaio 2017 il Sistema di Interscambio per tutti i contribuenti IVA che intendono veicolare le fatture elettroniche anche con i privati, sia operatori economici titolari di partita IVA sia consumatori finali.

Coloro che utilizzano questi strumenti, oltre a beneficiare dei vantaggi propri del processo di fatturazione elettronica descritti in precedenza, non sono tenuti ad effettuare la c.d. “comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, adempimento fiscale introdotto dal 2017 e regolamentato con i provvedimenti del 28 ottobre 2016 e del 27 marzo 2017 dell’Agenzia delle entrate.

Da gennaio a fine agosto 2017, il Sistema di Interscambio ha consegnato a soggetti, cessionari privati, circa 72.000 fatture elettroniche: un volume contenuto rispetto ai volumi complessivi delle fatture tra privati a livello nazionale, che dimostra la praticabilità della soluzione.

Per incentivare i contribuenti IVA ad adottare la fatturazione elettronica, il d. lgs. n. 127 del 2015, oltre alla messa a disposizione del Sistema di Interscambio

per la veicolazione delle fatture elettroniche anche tra privati, ha previsto la realizzazione del servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, accessibile dal sito dell’Agenzia, previa autenticazione mediante le credenziali dell’Agenzia, con SPID o con la Carta Nazionale dei Servizi.

Tale servizio è utilizzabile anche per le fatture verso la Pubblica Amministrazione per le quali è già integrato con il Sistema di Interscambio e, a poco più di un anno dall’avvio, è stato utilizzato da più di 105 mila utenti, i quali hanno generato quasi un milione di fatture (999.497). Tra questi, quasi 24 mila contribuenti (23.990) hanno sottoscritto l’accordo di servizio per affidare gratuitamente all’Agenzia la conservazione delle proprie fatture elettroniche e ad oggi sono circa 120 mila le fatture elettroniche conservate.

4. Articolo 4 del d. l. n. 193 del 2016, disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione

In merito all’attuazione del d. lgs. n. 127 del 2015 e dell’art. 4 del d. l. 193 del 2016, si deve sottolineare che la trasmissione periodica delle informazioni da parte dei contribuenti IVA (fatture, corrispettivi, liquidazioni), la loro elaborazione da parte dell’Agenzia e la restituzione degli esiti ai medesimi contribuenti è essenziale per poter raggiungere due scopi: fornire un adeguato supporto ai cittadini nella fase precedente la presentazione della dichiarazione; promuovere l’emersione spontanea di basi imponibili per ridurre il VAT GAP in Italia.

La trasmissione dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute è accompagnata dall’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA. I dati ricevuti dall’Agenzia saranno elaborati e messi a disposizione del contribuente nell’area dedicata nel portale realizzato e gestito da Sogei in modo da consentirgli di valutare autonomamente eventuali discrepanze e incoerenze tra i dati comunicati e quelli trasmessi dai propri

clienti e fornitori, nonché tra l'ammontare dell'IVA esigibile/detraibile che emerge dai dati fattura e quello che il contribuente stesso ha comunicato.

Le situazioni di evidente anomalia saranno analizzate dall'Agenzia, che valuterà l'invio immediato di comunicazioni di *alert* con cui segnalare la stessa al contribuente, allo scopo di coadiuvarlo sempre più fattivamente negli adempimenti dichiarativi e consentirgli di relazionarsi, sia in via telematica che direttamente con gli uffici dell'Agenzia, per poter chiarire l'anomalia o correggere il suo comportamento mediante ravvedimento, ancora prima della presentazione della dichiarazione IVA.

I canali di contatto con il contribuente saranno la PEC, il servizio di avvisi inviati a cellulari e/o via *e-mail*, l'area di invio consultazione dei documenti nel portale e il Cassetto fiscale.

L'accesso all'area *web* dove sono utilizzabili i servizi *online* avviene inserendo le credenziali preventivamente ottenute dal contribuente per se stesso o dai soggetti censiti dall'Agenzia quali intermediari qualificati ai sensi dell'articolo 3, commi *2bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 (l'accesso è possibile attraverso credenziali Fisconline, Entratel, SPID o CNS).

Lo scorso 20 settembre, a seguito di alcune segnalazioni ricevute circa la possibilità di visualizzare da parte degli utenti qualificati alcuni dati delle ricevute e delle fatture di soggetti diversi dai propri clienti, l'Agenzia ha avviato le attività di analisi del fenomeno segnalato, richiedendo a Sogei di verificare tale circostanza, replicando in laboratorio quei casi di utilizzo dei servizi che effettivamente permettessero di confermare o meno quanto segnalato.

Avendo ricevuto le prime conferme da Sogei, è stato chiesto nella giornata di giovedì 21 settembre di inibire con immediatezza i servizi *online* interessati dalle anomalie, attività completata nella prima mattinata di venerdì 22 settembre. Successivamente, a valle di ulteriori verifiche da parte di Sogei, è stata richiesta l'interruzione del servizio a partire dalla serata del medesimo venerdì.

Sogei ha pertanto interrotto per tre giorni l'operatività dell'area *web*, ripristinando poi il servizio e confermando all'Agenzia che, a valle degli interventi e dei *test* eseguiti, nessun utente può visualizzare dati di soggetti dai quali non è stato espressamente delegato al sistema.

Nel periodo di interruzione del funzionamento del portale, tutti gli altri canali di trasmissione, utilizzati mediante i *software* gestionali, che tramettono il maggior numero di dati, sono rimasti attivi e regolarmente funzionanti.

Ben consapevole delle difficoltà insorte per gli utenti che stavano utilizzando i servizi *online* in argomento, l'Agenzia delle entrate ha emanato un comunicato stampa nella giornata del 25 settembre scorso informando che – a causa del blocco del sistema – il termine di scadenza dell'adempimento è slittato al 5 ottobre e rassicurando sulla non applicazione delle sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l'adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall'originaria scadenza.

L'Agenzia ha chiesto a Sogei le necessarie informazioni al fine di poter valutare compiutamente quanto avvenuto.